



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario, relatore

nell'adunanza del 4 giugno 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di CETONA (SI)**, con deliberazione del 17 aprile 2019, n. 152;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 17 aprile 2019;

VISTA la delibera dell'ente del 9 maggio 2019, n. 19 (inoltrata alla Sezione in data 28 maggio 2019 – Prot. Sez. n. 4322), in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 4 giugno 2019;

UDITO il relatore, ref. Fabio Alpini;

CONSIDERATO

- che dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

“L’esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare, per l’esercizio 2015, seppur la gestione complessiva abbia chiuso, da un punto di vista contabile, con un risultato di amministrazione positivo, è stata rilevata una non corretta determinazione della componente accantonata e destinata ad investimenti con una diversa definizione del risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile).

Anche per quanto riguarda l’esercizio 2016, seppur la gestione complessiva abbia chiuso, da un punto di vista contabile, con un risultato di amministrazione positivo e, tenuto conto, necessariamente, di quanto accertato dalla Sezione per l’esercizio 2015 e di quanto attestato dall’ente nelle memorie di contraddittorio, è stata rilevata una non corretta determinazione della componente destinata ad investimenti e del risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile).

Il controllo della Sezione, a norma dell’art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l’adozione di “specifiche pronunce di accertamento”, indirizzate all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L’esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull’esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016.

La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione

Per quanto concerne i rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 e, in particolare, della sua partizione interna e corretta quantificazione del risultato effettivo di amministrazione, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà, inoltre, avere riguardo non solo alla corretta determinazione della partizione interna del risultato di amministrazione e dell'avanzo effettivo conseguito, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre.

L'ente dovrà, infine, provvedere poi alle necessarie valutazioni sull'opportunità e la correttezza dell'impiego, nel bilancio di previsione, dei fondi accantonati, vincolati e destinati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, tenendo conto di quanto osservato dalla Sezione.

Occorre, infine, richiamare l'attenzione dell'ente sulle osservazioni svolte in ordine alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di evitare l'insorgenza di oneri a carico degli esercizi in cui sarà richiesta una puntuale applicazione delle regole ordinarie previste dal principio contabile.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

- che, nello specifico, la pronuncia di accertamento sul risultato 2015 ha riguardato la non corretta determinazione della quota accantonata e destinata agli investimenti comportando l'accertamento di minori risorse accantonate (al fondo crediti di dubbia esigibilità) per 16.810,35 euro e destinate ad investimenti per 28.699,45 euro;

- che, in esito quindi a quanto accertato dalla Sezione la parte accantonata del risultato di amministrazione 2015 veniva a ridefinirsi in 132.028,26 euro e la parte destinata agli investimenti in 416.706,75 euro, con la conseguente rideterminazione della parte disponibile (avanzo effettivo di amministrazione) in 202.482,68 euro;

- che quanto riguarda la pronuncia di accertamento sul risultato 2016 la Sezione ha riscontrato lo stesso fenomeno accertato sull'esame del rendiconto 2015, con un minor accantonamento della parte vincolata che, tuttavia, tenuto conto delle memorie di contraddittorio fornite dall'ente è venuto meno. Al riguardo l'ente, aveva però dichiarato che in sede di misure correttive avrebbe comunque rivalutato le risultanze del rendiconto 2016 per gli effetti conseguenti alle rettifiche che avrebbe dovuto operare sulla composizione interna del risultato di amministrazione 2015;

- che per quanto riguarda la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità 2016 la Sezione, tenuto conto della differenza tra le due quantificazioni prospettate (metodo ordinario/metodo semplificato), che evidenzia uno scostamento del 20 per cento rispetto al valore definito congruo secondo il principio contabile, ha richiamato l'ente a porre particolare attenzione sugli effetti che si produrranno nelle successive gestione onde evitare l'insorgenza di oneri a carico degli esercizi in cui sarà richiesta una puntuale applicazione delle regole ordinarie previste dal principio contabile;

- che, in riferimento alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione l'ente, con delibera consiliare del 9 maggio 2019, n. 19, ha proceduto alla riapprovazione della composizione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015 e 2016. In particolare, per l'esercizio 2015, ha proceduto alla rettifica della determinazione fondo crediti di dubbia esigibilità 2015, della parte destinata ad investimenti e con la conseguentemente alla ridefinizione della parte disponibile, come segue:

Rendiconto 2015 - Risultato di amministrazione pari a 843.254,93 euro

- parte accantonata per complessivi 132.028,26 euro;
- parte vincolata per complessivi 92.037,24 euro;
- parte destinata agli investimenti per complessivi 416.706,75 euro;
- parte disponibile per complessivi 202.482,68 euro;

- che, in esito delle misure correttive apportate sull'esercizio 2015, l'ente ha proceduto alla corretta definizione della composizione interna del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2016 come segue:

Rendiconto 2016 – Risultato di amministrazione pari a 1.268.536,14 euro

- parte accantonata per complessivi 264.480,28 euro;
- parte vincolata per complessivi 155.176,81 euro;
- parte destinata agli investimenti per complessivi 693.523,71 euro;
- parte disponibile per complessivi 155.355,34 euro;

- che per quanto riguarda i necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su di questi si andranno conseguentemente a produrre, sempre con il suddetto atto consiliare n. 19/2019, l'ente ha proceduto alla correzione del risultato di amministrazione 2017 e 2018 come segue:

Rendiconto 2017 – Risultato di amministrazione pari a 1.305.621,59 euro

- parte accantonata per complessivi 489.186,16 euro;
- parte vincolata per complessivi 95.885,96 euro;
- parte destinata agli investimenti per complessivi 622.655,88 euro;
- parte disponibile per complessivi 97.893,59 euro;

Rendiconto 2018 – Risultato di amministrazione pari a 1.641.253,72 euro

- parte accantonata per complessivi 616.182,38 euro;
- parte vincolata per complessivi 164.342,92 euro;
- parte destinata agli investimenti per complessivi 779.730,77 euro;
- parte disponibile per complessivi 80.997,65 euro;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016, risultano *idonei* poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione nelle sue componenti e alla conseguente rettifica dell'avanzo di amministrazione effettivo (quota disponibile) al 31 dicembre 2015 e 2016, nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016, attiene agli esercizi presi in esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017 e 2018, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti ordinariamente previsti;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta determinazione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'*idoneità* degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Sulla base di quanto approvato dall'ente per i necessari aggiustamenti dei bilanci dei successivi esercizi, per gli effetti che su di questi si andranno a produrre, l'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti, con particolare riferimento alle rettifiche operate dall'ente sul rendiconto 2017 e 2018, con la richiamata delibera consiliare n. 19/2019.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 4 giugno 2019.

Il relatore
f.to Fabio Alpini

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 4 giugno 2019

p. Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Simona Croppi